



SEGRETERIA GENERALE

AREA 2

Rapporti con gli Organi Istituzionali
Coordinamento in materia di beni confiscati
alla criminalità organizzata
tel. 091.7075403/440/968
e-mail: areadue.sg@regione.sicilia.it
via G. Magliocco, 46 – 90141 Palermo
partita iva 02711070827 - codice fiscale 80012000826

Partecipazione regionale ai processi decisionali del Governo nazionale e dell’Unione Europea

VADEMECUM PER GLI OPERATORI

1. PREMESSA

1.1 – L’opportunità del Vademecum

Il *Vademecum* per gli operatori nacque nel 2008 dall’esigenza — emersa nell’ambito dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana (SG), in costante contatto sia con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (CR), sia con la Conferenza Stato-Regioni (CSR) e con la Conferenza Unificata (CU), nonché con i Dipartimenti regionali — di fornire un contributo a chi, all’interno dell’Amministrazione regionale, fosse impegnato nella gestione di procedure e atti relativi al *Sistema delle Conferenze*, e volesse dotarsi di elementi di chiarezza sull’organizzazione e il funzionamento dello stesso *Sistema* e dei consessi suoi componenti, oltre che in merito ai soggetti a vario titolo attivi al suo interno per le relative dinamiche.

A distanza di cinque anni, l’approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea* — che sostituì la legge 11 del 2005, (la cosiddetta “legge Buttiglione”) — nonché l’approvazione della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 recante *Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione Europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea e di attuazione delle politiche europee, sulla partecipazione della Regione Siciliana alla formazione e attuazione degli atti normativi e di indirizzo dell’UE*, resero opportuna una prima revisione del *Vademecum*. Alla data di redazione del presente documento (chiuso al 15.12.2025), a distanza di ulteriori dodici anni dalla prima revisione, essendo intervenute alcune innovazioni normative e regolamentari, si propone una seconda aggiornata e semplificata revisione.

Va segnalato preliminarmente che l’utilità e la corretta informazione in ordine ai contenuti di questo *Vademecum* per gli operatori è subordinata alla lettura e alla conoscenza, oltre che del quadro normativo come di seguito declinato, anche delle *Linee guida per una più efficace partecipazione ai lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai lavori del Sistema delle Conferenze* emanate con nota presidenziale prot. 11572 del 15.04.2024 (e successive modifiche e integrazioni) reperibile al seguente link: [Prot. 11572 del 15.04.2024 LINEE GUIDA](#)

CONFERENZE.pdf; di tale documento si raccomanda l'attenta consultazione e un congruo approfondimento introattivo rispetto a quanto riportato nel presente documento.

Appare invero di tutta evidenza come la partecipazione alle forme concertative con il Governo Centrale sia per provvedimenti di livello nazionale sia di livello europeo, si pone come rilevante occasione per concorrere a scelte politiche di rilevante impatto sulla realtà socio-economica della nostra Regione, contribuendo ai processi della loro adozione.

A tale proposito, già con nota n. 53663 del 6.12.2012, era stata richiamata l'attenzione degli Assessori regionali circa la rilevanza della partecipazione del Governo regionale agli organismi istituzionalmente preposti a definire una posizione comune delle Regioni e degli Enti locali nel confronto con il Governo Centrale nella definizione degli assetti normativi di interesse regionale e locale, rappresentando altresì la rilevanza della partecipazione ai lavori delle Commissioni in seno alla CR.

Questo *Vademecum* ripropone pertanto il richiamo dell'obiettivo primario costituito da **una competente, forte e costante presenza della Regione Siciliana presso i tavoli governativi ed europei**, illustrando, in modo schematico, le dinamiche di partecipazione regionale alle scelte politiche sia in sede nazionale sia in sede europea, così come delineate nella normativa di riferimento, individuando i soggetti, illustrando azioni e procedure anche con l'ausilio di schemi grafici, e indicando alcuni link utili per eventuali approfondimenti.

1.2 - Il quadro normativo essenziale

La normativa principale di riferimento per tutta la materia di seguito illustrata è costituita da:

- la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*
- dal conseguente Decreto Legislativo, n. 281, del 28 agosto 1997, recante *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali*
- la legge 29 dicembre 2000, n. 4221, recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000*
- la legge costituzionale, n. 3, del 18 ottobre 2001 recante *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*
- la legge 1 marzo 2002, n. 391, recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001*
- il regolamento della CR del 9 giugno 2005 come modificato e integrato nella seduta del 6 maggio 2021, reperibile alle pagine da 19 a 30 del documento di cui al seguente link: http://www.regioni.it/cms/file/Image/INFORMAZIONI/DOSSIER_FUNZIONAMENTO_261121.pdf
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*
- la legge regionale 26 aprile 2010, n. 10, recante *Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione Europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e di attuazione delle politiche europee.*

2.LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI. IL LIVELLO NAZIONALE

2.1 – I soggetti e le azioni

Qui di seguito sono elencati gli attori istituzionali a livello nazionale. Accanto, le azioni a essi proprie.

GOVERNO

Definisce le linee di azione e predispone i relativi atti oggetto di concertazione (disegni di legge, schemi di decreto, progetti di ripartizione fondi etc.).

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Partecipano, nella persona dei Presidenti o di Assessori delegati, alla CR per definire una posizione comune nei confronti del Governo centrale e alla CSR e CU per il confronto diretto con il Governo.

CONFERENZA STATO-REGIONI (CSR)

(D.P.C.M. 12.10.83; art. 12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; D.Lgs. 16.12.89, n. 418; D. Lgs. n. 281/1997)

Presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, è composta dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai Presidenti delle Province autonome. Ai suoi lavori partecipano, su invito del Presidente, i Ministri e i rappresentanti politici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute. La CSR è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, di norma una volta al mese, e in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

ATTIVITÀ CONSULTIVA

La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri.

Il parere

Il parere della CSR è obbligatorio (art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 281/1997) su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e Province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative. Il parere deve essere espresso entro un termine di venti giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della CSR, il Governo tiene conto del parere della stessa CSR espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza del parere. La CSR è inoltre sentita successivamente nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.

La CSR è sentita (art. 2, comma 4, D. Lgs. n. 281/1997) anche su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della CR.

ATTIVITÀ DI RACCORDO

La CSR svolge una intensa attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale. Tale attività si sostanzia prevalentemente in intese e accordi.

Le intese

Le intese (art. 3 del D. Lgs. n. 281/1997) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale; consistono nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro trenta giorni dalla

prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.

Gli accordi

L'accordo (art. 4 del D. Lgs. n. 281/1997) rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Anche per gli accordi, come per le intese, è necessaria l'unanimità dei consensi di tutti i componenti e quindi dello Stato e di tutte le Regioni e delle Province autonome.

ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Comporta l'espressione di una volontà comune di Governo e Regioni per l'adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge. La CSR delibera: sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome, sui provvedimenti attribuiti dalla legge sulle nomine di responsabili di enti e organismi.(art. 2, comma 1, lettere f), g) e i) del D. Lgs. n. 281/1997).

ATTIVITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO

Si tratta della attività diretta alla valutazione e alla verifica dei risultati, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, rispetto agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza (art. 2, comma 7, d.lgs. n. 281/ 1997).

ATTIVITÀ DI INTERSCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI – ATTIVITÀ D'IMPULSO

La Conferenza favorisce l'interscambio di dati e informazioni sull'attività delle Amministrazioni centrali e regionale, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati mediante appositi protocolli di intesa. La Conferenza inoltre può formulare inviti o proposte nei confronti di altri organi dello Stato, enti pubblici e altri soggetti, anche privati.

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E COMITATI

Con il D. Lgs. n. 281/1997 è stata codificata una prassi già seguita: infatti con l'art. 7, comma 2, del medesimo D. Lgs si dispone la facoltà di istituire formalmente gruppi di lavoro o comitati, normalmente misti (Stato-Regioni) con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione, concorso all'attività della Conferenza stessa (cfr. Presentazione).

DESIGNAZIONI

Consiste nell'acquisizione dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi misti Stato-Regioni operanti presso le Amministrazioni statali (art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 281/1997).

CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI (CSC)

(D.P.C.M. 12.10.83; art. 12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; D. Lgs. 16.12.89, n. 418; D. Lgs. n. 281/1997)

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali (CSC) è un organo collegiale con **funzioni consultive e decisionali**, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali. È presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'Interno o Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, nelle materie di rispettiva competenza. Ne fanno parte, altresì, i Ministri dell'Economia e delle Finanze (MEF), delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), della Salute, i presidenti di Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione delle Province d'Italia (UPI) e Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) nonché, su designazione delle rispettive associazioni, sei presidenti di Provincia e quattordici sindaci, di cui cinque sindaci di città che siano aree metropolitane.

La CSC ha compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali e di studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e comuni e comunità montane. In particolare, è sede di discussione ed esame: dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui sopra che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della CSC dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. La CSC ha inoltre il compito di favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, di promuovere accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di realizzare le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

Nuove funzioni sono attribuite alla CSC dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione e dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 in materia di partecipazione degli enti locali al processo normativo comunitario. In particolare, è prevista una Sessione comunitaria della Conferenza, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.

Infine, per l'attuazione, a livello territoriale, delle misure di coordinamento definite a livello generale tra lo Stato e gli enti locali, il DPR 3 aprile 2006, n. 180, di attuazione dell'art. 11 del D.lgs 300/1999 prevede che la CSC si avvalga delle riformate prefetture-uffici territoriali del Governo.

CONFERENZA UNIFICATA (CU)

(D. Lgs. n. 281/1997, artt. 8 e 9)

La CSC è unificata con la CSR in Conferenza Unificata (CU) per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei comuni e delle comunità montane.

La CU, che si riunisce di norma una volta al mese, in concomitanza con le sedute della CSR: assume deliberazioni; promuove e sancisce intese e accordi; esprime pareri; designa rappresentanti in relazione alle materie e ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai comuni e alle comunità montane.

La CU è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, comuni e comunità montane ovvero la CSR e la CSC debbano esprimersi su un medesimo oggetto.

In particolare la CU:

- a) **esprime parere:** 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) **promuove e sancisce intese** tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane;
- c) **promuove e sancisce accordi** tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- d) **acquisisce le designazioni** dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
- e) **assicura lo scambio di dati e informazioni** tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla CU, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei comuni e delle comunità montane.

Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della CU, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la CSR e la CSC. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (CR)

Sede di coordinamento e di confronto dei Presidenti delle Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (inizialmente denominata "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome") si costituisce nel 1981. Essa ha indubbiamente visto accrescere il proprio ruolo con l'istituzione della CSR (1983) e della CU, sede congiunta della CSR e della CSC (1997). **È la sede in cui sono predisposti i documenti che, nella loro veste definitiva, sono presentati e illustrati al Governo nelle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.**

Le esigenze che hanno portato alla nascita della CR possono essere ricondotte a 4 grandi priorità: 1) il miglioramento del raccordo e del confronto con lo Stato Centrale attraverso l'elaborazione di documenti condivisi da tutto il "sistema dei Governi regionali";

2) l'instaurazione di un confronto permanente interregionale per favorire il diffondersi delle *best practices*;

3) la necessità di rappresentare in modo costante all'esterno e nelle relazioni istituzionali il "sistema dei Governi regionali";

4) sottolineare il ruolo dell'istituzione Regione nella costruzione dell'Unione Europea (UE).

Nel 1983 la Conferenza ha istituito il Centro interregionale di studi e documentazione (**CINSEDO**), struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza stessa, di cui assicura le attività di segreteria. Presso questo ufficio (come negli uffici delle Regioni o presso le sedi di Roma delle Regioni e delle Province autonome) si svolgono riunioni di coordinamento interregionale sia tecniche sia politiche (a queste ultime, infatti, partecipano gli Assessori) sui temi che sono affrontati successivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

La CR, dal 9 giugno 2005 ha adottato un proprio regolamento *al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni*, prevedendo l'istituzione di Commissioni tematiche formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il regolamento è stato modificato il 6 maggio 2021 e integrato nella seduta del 27 giugno 2024. È reperibile al seguente link: [2024.06.27-Regolamento-Conferenza.pdf](https://www.conferenzastato-regioni.it/2024.06.27-Regolamento-Conferenza.pdf) ; in esso è contenuto, fra l'altro, l'elenco delle Commissioni e le competenze di ciascuna.

Le Commissioni sono la sede politica istruttoria sulle singole materie che costituiscono oggetto di discussione in sede di CR al fine di elaborare la posizione delle Regioni da portare al confronto con il Governo in CSR o in CU Unificata. Le sue sedute sono di regola precedute da "coordinamenti tecnici", cioè momenti di istruttoria tecnica ai quali devono partecipare i dirigenti o funzionari con specifiche competenze sulla materia, in quanto esse sono le sedi in cui si determina nel merito tecnico la posizione delle Regioni.

Gli attori che, **nella Regione**, hanno parte e ruoli nei lavori degli Organismi fin qui elencati sono:

- **PRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORI** – partecipano ai tavoli a livello politico: il Presidente (o suo delegato) alla CR, alla CSR e CU; gli Assessori alle Commissioni di rispettiva competenza presso la CR e su delega del Presidente;
- **PRESIDENZA-SEGRETERIA GENERALE (Area 2)** – è l'ufficio di raccordo di tutti i rami dell'Amministrazione e Referente delle Conferenze (CR, CSR e CU);
- **PRESIDENZA-UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE** – può fornire supporto tecnico-giuridico su temi di particolare rilevanza presso i tavoli (sia tecnici sia politici);
- **PRESIDENZA-DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI SEDE DI ROMA** – fornisce supporto tecnico-logistico al Presidente della Regione, al Coordinatore della Commissione di pertinenza della Regione, agli Assessori, ai dirigenti e funzionari regionali presso le sedi istituzionali delle Conferenze; supporta gli esponenti politici nella partecipazione ai lavori dei vari organismi del *Sistema delle Conferenze* anche con la predisposizione di *report* e documentazione relativa agli ordini del giorno;
- **REFERENTI** presso i Dipartimenti e gli uffici di diretta collaborazione – sono il **perno del sistema** di comunicazione interna che determina il livello di partecipazione (e il conseguente potenziale decisionale) della Regione; a essi è demandato il **compito di informare e coinvolgere**, volta per volta, spesso **IN TEMPI RISTRETTISSIMI**, i **dirigenti o funzionari** competenti nelle materie oggetto di **riunioni a livello tecnico** presso le Commissioni o presso le Conferenze;
- **DIRIGENTI GENERALI** – sensibili alla rilevanza della partecipazione regionale alle decisioni governative nei settori di propria competenza, e consapevoli che i tavoli tecnici offrono la prima e spesso decisiva opportunità di acquisire un peso anche al successivo livello politico, valutato l'interesse dell'Amministrazione nel provvedimento, incaricano i dirigenti o funzionari competenti (o lo stesso Referente) di partecipare alle suddette riunioni, fornendo indicazioni circa la posizione tecnica da sostenere.

Per quanto concerne le funzioni e i compiti, descritti in dettaglio, dei soggetti sopra elencati nel rapporto con gli Organismi sopra richiamati, cfr. al punto 1.1 il citato documento *Linee guida per una più efficace partecipazione ai lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai lavori del Sistema delle Conferenze* emanate con nota presidenziale prot. 11572 del 15.04.2024 (e successive modifiche e integrazioni) reperibile al link già riportato.

2.2 – *Le procedure*

Il processo di partecipazione della Regione alle scelte di governo nazionale comporta che i flussi informativi relativi ai provvedimenti in esame – per i quali la legge o le Conferenze d'iniziativa propria prevedono il parere o l'intesa – trasmessi direttamente dalle Conferenze all'Area 2 della SG, vengano smistati alle Amministrazioni competenti (Dipartimenti e Uffici di diretta collaborazione degli Assessori) tramite la Rete dei Referenti. I Dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione assicurano la presenza alle riunioni rispettivamente tecniche e politiche delle Commissioni presso la CR o ai gruppi tecnici istituiti presso la CSR o CU. Una volta raggiunta la posizione unitaria delle Regioni, questa è espressa al Governo dal Presidente della CR in sede di CS o CU.

Sulla base della normativa individuata e della prassi ormai consolidata, si può dunque sintetizzare il processo partecipativo della Regione alle decisioni a livello di governo nazionale con il seguente schema.

3. LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI. IL LIVELLO EUROPEO

3.1 – I soggetti e le azioni

Qui di seguito sono elencati gli attori istituzionali che intervengono nel processo di partecipazione regionale alle politiche europee nonché le azioni a essi proprie nel processo in descrizione.

UNIONE EUROPEA (Consiglio – Commissione, UE)

Istituzioni da cui promanano gli atti e i progetti oggetto di partecipazione regionale.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI EUROPEI (C.I.A.E.)

Sede ove si concordano le linee politiche del Governo italiano nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'UE. È Presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione (MAE). Vi partecipano il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), il MEF e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

Quando si trattano questioni che interessano le Regioni, le Province autonome o gli enti locali, la partecipazione è allargata al Presidente della CR (o un suo delegato) e i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali per i rispettivi ambiti di competenza (come l'ANCI per i Comuni e l'UPI per le Province).

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

(art. 19 della legge 24 dicembre 2012, n.234)

Istituito presso il Dipartimento per gli Affari Europei, raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'UE e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di UE, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; inoltre trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'UE, e verifica l'esecuzione delle decisioni prese dal CIAE.

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA (a Bruxelles) (ITALRAP)

L'ITALRAP svolge un ruolo centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le istituzioni dell'UE sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell'UE, sia nelle cura delle relazioni con le altre istituzioni, in particolare il Parlamento Europeo e la Commissione Europea. Obiettivo principale dell'ITALRAP è quello di promuovere e difendere le posizioni italiane nell'ambito dell'UE, in particolare (ma non solo) nelle istanze preparatorie delle riunioni del Consiglio dei Ministri.

COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Il Comitato europeo delle Regioni è l'assemblea politica che dà voce agli enti locali e regionali presso l'UE. È organo consultivo della Commissione e del Consiglio che, a norma dei trattati, sono tenuti a consultarlo ogni volta che vengono avanzate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale.

I principi su cui si fonda l'operato del Comitato Europeo delle Regioni sono:

> *sussidiarietà*

(maggiore vicinanza possibile ai cittadini) l'UE non dovrebbe intraprendere alcuna azione che potrebbe essere portata avanti più efficacemente dai governi nazionali, regionali o locali;

> *proximità*

(tutti i livelli di governo devono essere "vicini ai cittadini") le autorità nazionali, regionali e locali

devono agire nella massima trasparenza per assicurare la partecipazione democratica;

> *partenariato*

i quattro livelli di governo EU, nazionale, regionale e locale cooperano strettamente, sono indispensabili e tutti devono essere coinvolti nel processo decisionale.

È opportuno sottolineare come l'obiettivo politico alla base di tutte le priorità politiche del Comitato Europeo delle Regioni consiste nel rafforzamento del legame tra l'UE e ciascuna delle Regioni, Province, città e comuni che la compongono, avvicinando in questo modo l'UE ai cittadini europei e dando un prospettiva e concretezza ai concetti di coesione e solidarietà.

PARLAMENTO

Partecipa alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'UE (art. 3 L. 234/12);

adotta gli opportuni atti di indirizzo di cui il Governo dovrà tener conto nel rappresentare la posizione italiana presso le istituzioni europee (art. 7 L. 234/12);

può esprimere parere sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE (art. 8 L. 234/12);

può chiedere al Governo di apporre in sede di consiglio dell'UE una RISERVA DI ESAME PARLAMENTARE sul progetto di atto europeo che sta esaminando, ma decorsi 30 giorni il Governo può procedere;

approva la *legge di delegazione europea* e la *legge europea*.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dipartimento per gli Affari Europei)

Trasmette gli atti normativi e di indirizzo UE alle Camere e alle Regioni (articoli 6 e 24 L. 234/12);

assicura, attraverso le Conferenze, il raccordo della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti europei con le esigenze delle Regioni nelle materie di loro competenza;

acquisisce il parere delle Regioni sullo schema di disegno di *legge europea* e *di delegazione europea*.

CONFERENZA STATO-REGIONI (CSR) (SESSIONE EUROPEA)

La CSR, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione europea almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea; decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

La CSR designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione Europea.

Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la CSR esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie e alle sentenze della Corte di giustizia europea.

CONFERENZA DELLE REGIONI (CR) (Commissione affari europei e internazionali)

La Commissione esprime la posizione politica delle Regioni in materia di :

- a) rapporti internazionali e dell'UE con le Regioni,
- b) fondi comunitari;

- c) Regioni marittime e del mediterraneo;
- d) cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- e) promozione all'estero;
- f) flussi migratori.

REGIONE SICILIANA

a) DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI - UFFICIO DI BRUXELLES

Assicura il raccordo della Regione con le istituzioni europee e cura, nell'ambito degli adempimenti di cui al D.P. n. 9 del 05.04.2022, il raccordo per la partecipazione dei componenti regionali alla CR, alla CSR e al Comitato Europeo delle Regioni;

b) SEGRETERIA GENERALE

Area 2 - Rapporti con gli Organi Istituzionali, Coordinamento in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata; cura gli adempimenti di cui al D.P. n. 9 del 05.04.2022 per la materia europea;

c) ALTRI DIPARTIMENTI REGIONALI

sono chiamati a fornire le indicazioni di competenza *ratione materiae* circa gli adempimenti di cui alla legge regionale 26 aprile 2010, n. 10;

3.2 – *Le procedure*

3.2.1 Delegazioni regionali partecipanti ai Gruppi di lavoro di Consiglio e Commissione

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, la delegazione partecipante alle attività del Consiglio è composta da un Presidente di Regione o suo delegato designato dalle Regioni a Statuto ordinario e da un Presidente delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o da un delegato da loro designato. I rappresentanti possono essere accompagnati da collaboratori tecnici regionali da essi designati.

La delegazione partecipante ai Gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio e della Commissione è composta, volta per volta, da un rappresentante regionale nominato dalle Regioni a statuto ordinario e da un rappresentante delle Regioni a statuto speciale individuato dai presidenti delle stesse. Da notare che è fatta comunque salva l'eventualità di una rappresentanza più ampia da determinarsi in sede di CSR su istanza di una Regione o Provincia autonoma in considerazione del rilievo e della specificità delle competenze regionali ovvero in ragione delle peculiarità delle autonomie speciali nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio e della Commissione.

3.2.2 Fase ascendente

È l'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a disciplinare compiutamente la partecipazione delle Regioni alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei (cosiddetta fase ascendente); si ritiene opportuna una disamina delle disposizioni ivi contenute, anche con l'ausilio di schemi grafici.

Sono previste infatti apposite procedure:

- a) per l'informazione (comma 1: trasmissione dei progetti di atti dell' UE, tramite il Presidente del Consiglio dei Ministri o il MAE, alla Conferenza delle Regioni; comma 2 : informazione qualificata e tempestiva alle Regioni e Province autonome sui progetti e sugli atti di propria competenza);
- b) per l'invio delle eventuali osservazioni delle Regioni e Province autonome al Presidente del Consiglio dei Ministri o al MAE entro 30 gg. (comma 3);
- c) per la richiesta diretta al Governo da parte di una o più Regioni o Province autonome, quando si tratti di materia di competenza legislativa loro attribuita, per il raggiungimento dell'intesa in CSR (comma 4);

- d) per la correlata riserva d'esame regionale in sede di Consiglio dei Ministri UE su richiesta della CSR, da esitare entro trenta giorni dalla comunicazione di apposizione riserva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del MAE (comma 5);
- e) per la convocazione da parte del Dipartimento per gli Affari Europei dei rappresentanti delle Regioni e Province autonome ai gruppi di lavoro presso il Comitato tecnico di valutazione ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede UE (comma 7);
- f) per l'informativa del Governo alle Regioni sugli argomenti d'interesse regionale all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Europea e del Consiglio europeo, e sulla relativa posizione che il Governo intende assumere, nonché delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione Europea entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse (commi 8, 9, 10, 11).

3.2.3 Fase discendente

È la fase attuativa della normativa europea, intesa nella sua più ampia accezione, e cioè comprendente non solo atti come le direttive, ma anche, a esempio, le decisioni della Commissione o le sentenze della Corte di Giustizia.

L'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 disciplina compiutamente le modalità di tale attuazione, attraverso lo strumento della legge europea e della legge di delegazione europea, precedute dalla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti europei suddetti.

All'uopo sono previste:

- la tempestiva informativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Camere e alle Regioni degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione Europea;
- la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti sopra descritti;
- la trasmissione delle risultanze della verifica, ogni quattro mesi, agli organi parlamentari competenti, alla CSR e alle Conferenze dei presidenti delle assemblee legislative per la formulazione di eventuali osservazioni.

Si sottolinea la previsione di analoga verifica dello stato di conformità in capo alle Regioni e alle Province autonome nelle materie di loro competenza e la trasmissione delle relative risultanze, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei con riguardo alle misure da intraprendere.

Alla luce delle verifiche come sopra effettuate, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il MAE, di concerto con il MAECI e con i Ministri interessati, presenta entro il 28 febbraio di ogni anno alle Camere, previo parere della CSR in sessione europea, il disegno di legge di "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea", completata dall'indicazione "Legge di delegazione europea", seguita dall'anno di riferimento.

Inoltre, al fine di adeguare la normativa vigente agli atti europei sopra descritti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il MAE, di concerto con il MAECI e con i Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento, e corredata di relazione illustrativa aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente e comprendente, tra l'altro, le risultanze della verifica dello stato di conformità.

In sintesi:

SCHEMA 2


**COMPARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA**
legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24
commi 1, 2 e 3



SCHEMA 3


**COMPARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**
legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24
commi 4, 5

“Intesa”



POSIZIONE ITALIANA

nelle materie di competenza regionale
(legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24, comma 7)



SCHEMA 5

Informativa del Governo sugli argomenti d'interesse regionale all'ordine del giorno del Consiglio UE


(art. 24 legge 24 dicembre 2012, n. 234, commi 8,9,10)



SCHEMA 6

FASE DISCENDENTE


art. 29 Legge 24 dicembre 2012, n. 234



4. PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA



5. PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA



4. La Legge regionale 26 aprile 2010, n.10 Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione Europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e di attuazione delle politiche europee

Quanto di seguito esposto costituisce una estrema sintesi delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 aprile 2010, n. 10, che mira a evidenziare le prerogative dalla stessa legge offerte alla Regione sia rispetto alla formazione degli atti di normazione europea, sia rispetto alla loro corretta applicazione. Ciò per rimanere nell'ambito di una presentazione il più possibile finalizzata a rilevare l'importanza della corretta partecipazione dell'Amministrazione ai diversi circuiti istituzionali di definizione delle norme non solo nel confronto con il Governo statale, ma anche rispetto all'Unione Europea. Non è rientrata nella sintesi la materia affrontata nel Titolo II della legge, recante norme in materia di programmazione dei fondi europei.

4.1 – Finalità

Con la legge regionale 26 aprile 2010, n. 10, la Regione si è dotata, in linea con lo Stato e con altre Regioni, di uno strumento importante per incidere, nella fase della loro formazione, sugli atti normativi dell'Unione Europea e per modificare o abrogare quelle disposizioni legislative o regolamentari che, in contrasto con la normativa e con gli indirizzi dell'Unione Europea, espongono la Regione a procedure di infrazione o a censure da parte dei competenti organi.

4.2 Soggetti

Assemblea Regionale

L'impianto della legge pone al centro il Parlamento (ARS), che, oltre a essere destinatario di numerosi obblighi informativi da parte del Governo Regionale, può formulare, sia autonomamente, sia per impulso del Governo, osservazioni in ordine agli atti e ai programmi dell'UE, ed esprimere atti di indirizzo al Governo, oltre che formulare le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti medesimi che abbiano a oggetto materie di competenza regionale.

Governo Regionale

Numerosi sono gli obblighi di informazione all'ARS che la legge pone in capo al Governo Regionale. Dalle proposte per le osservazioni agli atti normativi dell'Unione (art. 2) alle comunicazioni circa gli ordini del giorno e gli esiti delle sedute della CSR (art. 4), all'avvio dei procedimenti di indagine formale sugli Aiuti di Stato e delle procedure infrazione da parte della Commissione europea, agli esiti della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione, di cui gli Assessori sono chiamati a riferire alle competenti Commissioni dell'ARS, dando anche conto dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di adeguamento all'ordinamento dell'UE (art.6), fino alla presentazione annuale del disegno di legge sulla partecipazione della Regione all'UE (art.8).

Dipartimenti Regionali

Assicurano, nei rispettivi ambiti, la costante verifica di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'UE, indicando in particolare i provvedimenti sia legislativi che amministrativi adottati o in itinere.

Presidenza della Regione

Riceve dai Dipartimenti le risultanze della verifica di conformità ai fini della redazione del disegno di legge (art. 6). In essa si dà conto:

- dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE e in particolare alle direttive, regolamenti, decisioni e sentenze degli organi giurisdizionali;
- dello stato delle procedure d'infrazione;

□ dell'elenco delle direttive con termini scaduti, attuate dallo Stato.

Il disegno di legge per la partecipazione della Regione al processo normativo dell'UE, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE e di attuazione delle politiche europee reca:

□ disposizioni attuative di atti dell'UE;

□ disposizioni necessarie all'esecuzione delle sentenze e degli atti della Commissione e di altri organi dell'UE;

□ disposizioni modificate e/o abrogative di leggi regionali in contrasto.

5. - Procedure

La SG provvede annualmente alla verifica di conformità dell'ordinamento regionale alle norme dell'UE con l'apporto fondamentale dei Dipartimenti Regionali. Lo scopo è anche quello di pervenire alla redazione del disegno di legge e di fornire i dati al Dipartimento per gli Affari Europei ai fini della redazione del disegno di legge europea nazionale.

Gli Assessori riferiscono annualmente gli esiti della verifica di conformità alle competenti Commissioni dell'ARS e possono presentare disegni di legge di settore per adeguare la normativa regionale a quella europea.